

Delibera del Consiglio di Istituto del 30/09/2024

ANNO SCOLASTICO 2024-2025

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE VISITE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
--

Premessa:

1. La scuola attribuisce una positiva valenza formativa alle esperienze didattiche, culturali e aggregative che si realizzano mediante uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione.
2. All'inizio di ogni anno scolastico vengono emanate le necessarie disposizioni in merito alle procedure deliberative occorrenti per l'effettuazione di uscite, visite guidate e viaggi di istruzione.

Per l'a.s. 2024/2025

1. All'inizio dell'anno scolastico, la Maestra/il Coordinatore nell'assemblea con la presenza dei genitori, predispone una programmazione di massima delle visite e dei viaggi di istruzione, collocandoli possibilmente in un contesto di lavoro pluridisciplinare, indicando pertanto
 - a. gli obiettivi educativi e didattici;
 - b. le modalità di attuazione.
2. Le visite ed i viaggi di istruzione non possono essere attuati se non stati approvati dal Collegio Docenti e autorizzati dal Consiglio di Istituto.
3. Le uscite di istruzione a piedi di breve durata, le uscite di durata pari o inferiore alla giornata scolastica (h.8.00/18.00), saranno autorizzate dalla CAED su delega del Consiglio di Istituto (delega concessa con **delibera del 30/09/2024**)
4. Per la partecipazione degli alunni è necessario il consenso scritto dei genitori (o di chi ne fa le veci), rilasciato su apposito modulo.
5. Le visite ed i viaggi di istruzione devono essere predisposti in modo da coinvolgere la quasi totalità degli alunni, almeno il 70% della classe interessata. Le quote di contribuzione devono essere tali da renderli accessibili a tutti. Qualora, per gravi motivi, alcuni alunni non possano parteciparvi, i non aderenti conserveranno, ovviamente, il diritto alla frequenza alla scuola. Essi saranno affidati a docenti di altre classi.

6. Ogni singola classe potrà effettuare, di norma, un viaggio di istruzione della seguente durata:
5^a Primaria/ Secondaria I grado / Liceo → massimo 4 giorni di scuola + sabato a discrezione dei Docenti coinvolti
7. – altre classi Scuola dell'Infanzia / Primaria → 1 giorno
8. Nella Scuola Secondaria I grado e al Liceo è opportuno assicurare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori. I viaggi saranno scaglionati nell'arco di tempo che va dal mese di ottobre a metà maggio. Non potranno essere effettuati viaggi nell'ultimo mese delle lezioni (salvo per le visite guidate a parchi nazionali di montagna) o in coincidenza di attività istituzionali, quali operazioni di scrutinio, elezioni scolastiche, ecc.
9. Le classi parteciperanno alle visite ed ai viaggi, eventualmente, per sezioni/classi parallele (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado).
10. Il numero di partecipanti alle visite ed ai viaggi non può superare la capienza massima del pullman e, di norma, non deve impegnare più di due pullman.
11. Gli accompagnatori, scelti tra i docenti della stessa classe degli alunni e di materie attinenti alle finalità del viaggio, saranno uno ogni 15 alunni con deroga fino a 18, uno ogni 12 alunni in caso di viaggio all'estero. Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di disabilità si demanda alla valutazione della CAED l'opportunità/necessità di designare un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura commisurata alla tipologia di disabilità.
12. Per la Scuola Primaria è consentita la partecipazione dei genitori in casi che saranno valutati di volta in volta dalla CAED d'intesa con le Maestre interessate senza che ciò comporti oneri a carico del bilancio della scuola e responsabilità per la stessa.
13. Non è consentita la partecipazione di personale estraneo alla scuola.
14. La partecipazione degli alunni alle visite e ai viaggi d'istruzione è subordinata ad un comportamento corretto. Il Consiglio di Classe ha facoltà di escludere dalla gita alunni che hanno riportato gravi infrazioni al Regolamento d'Istituto. A suddetti alunni verrà comunque garantito il diritto alla frequenza alla scuola. Non si garantisce il rimborso della quota di partecipazione.
15. Per la Scuola Primaria e per la Secondaria di 1^a grado in caso di uscite di un giorno l'uso del cellulare è vietato. Nel caso di viaggi di più giorni invece l'uso sarà regolamentato dagli insegnanti.
16. Il programma dei viaggi di istruzione di più giorni deve essere presentato alla CAED almeno un mese prima della sua effettuazione.
17. I viaggi e le visite di istruzione devono essere ampiamente illustrati a tutti i genitori e agli Organi Collegiali competenti, indicando per ogni iniziativa, soprattutto se di più giorni, località e recapiti. Copia del foglio illustrativo deve essere consegnata alla CAED.
18. Per quanto attiene la responsabilità degli accompagnatori verso gli alunni nell'esercizio della loro attività, si richiamano l'art. 2048 del C.C. e l'art 61 della legge n. 312 dell'11/07/1980 che disciplinano la materia (*)
19. Ogni transazione in denaro a qualsiasi titolo relativo alle iniziative in argomento deve avvenire attraverso i documenti contabili della scuola.
20. Qualora si utilizzi come mezzo di trasporto un pullman privato, la Segreteria deve acquisire agli atti i documenti di rito.
21. È consigliabile vengano scelte come meta località non troppo lontane, privilegiando la propria regione e/o quelle vicine.
22. Si sconsiglia di viaggiare in orario notturno; il rientro è preferibile avvenga entro le ore 22.
23. Quanto alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione dei viaggi dovranno essere seguite le procedure già in precedenza adottate (cfr. modulistica apposita), nel rispetto dei ruoli e delle competenze

deliberate dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico, documento assunto e fatto proprio dall'intero Istituto "Collegio S. Antonio".

(*) Codice civile 2048

....I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Dalla Legge 11 luglio 1980, n. 312

Art. 61 (*Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente*). La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alle responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.